CAMERA DEI DEPUTATI N. 1858

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TERZI, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BALOCCHI, BARRAL, MARTINELLI, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI, VASCON

Abolizione dei caselli autostradali nelle aree metropolitane

Presentata il 12 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema dei pedaggi autostradali nel nostro Paese presenta aspetti estremamente complessi e gravi per l'impatto che essi hanno sull'ambiente e sulla mobilità.

In attesa di giungere ad una concreta e razionale abolizione dell'esazione tramite biglietto passando o ad una esazione elettronica in tempo reale o ad un sistema forfetario sul tipo svizzero, magari articolato su qualche area d'uso, con questa proposta di legge si cerca di intervenire riguardo all'inquinamento nelle aree metropolitane.

Il primo sistema non potrà essere legato solo ad una banca italiana, ma deve essere impostato sul meccanismo della carta di credito internazionale per non penalizzare gli stranieri che nel nostro Paese devono ricevere un'accoglienza facilitata il più possibile per ragioni turistiche.

Il secondo sistema sarà senz'altro sgradito alle concessionarie, ma sarebbe il più pratico in quanto abolirebbe costi d'esazione che sono ovviamente parassitari.

La presenza delle barriere nelle zone metropolitane crea code e quindi costi ed inquinamento, ma la situazione si dimostra ancora più grave perché, data la particolare conformazione di queste aree, c'è la coesistenza di accessi ed uscite senza barriere con altre a pedaggio. Questo fatto crea correnti di traffico alternative all'autostrada che attraversando centri abitati, tipici delle periferie metropolitane e in genere privi di viabilità locale, danno luogo a intasamenti ed inquinamenti imponenti

in piccoli centri, e tutto questo per evitare il pedaggio della barriera.

La realtà descritta dimostra che in queste aree l'esazione del pedaggio così come effettuata oggi non è più accettabile perché diventa causa di grave disagio e di invivibilità per il cittadino in genere, non solo per l'utente.

Con la presente proposta di legge si propone quindi di passare tutte le infrastrutture autostradali site nelle aree metropolitane e nelle vicinanze di esse alla classificazione di superstrada con l'eliminazione delle barriere e dei pedaggi: un piccolo costo se confrontato ai vantaggi ambientali ottenibili. Le stesse concessionarie avrebbero una diminuzione dei costi di esazione proprio per quei pedaggi di minor valore che spesso non coprono neppure tali costi.

Le presenti norme hanno carattere transitorio in quanto sarà poi necessario riorganizzare tutta la materia dei pedaggi autostradali con criteri di semplificazione ed abbattimento dei costi di esazione che sono oggi preponderanti e spesso completamente assorbenti se riferiti a certe percorrenze marginali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Rimozione delle barriere autostradali).

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 tutte le infrastrutture autostradali comprese in aree metropolitane o in aree limitrofe entro una distanza di 20 chilometri, sono riclassificate quali superstrade.

2. Al fine di evitare il formarsi di incolonnamenti per l'accesso o l'uscita dall'autostrada od ingorghi urbani per il mancato uso di essa, nelle tratte di cui al comma 1 non sono consentiti rallentamenti od arresti di marcia per l'esazione di pedaggi autostradali, neppure sulle rampe di collegamento alle corsie di marcia.

3. Le barriere situate nelle tratte di cui al comma 1 devono essere rimosse entro la data ivi indicata. In difetto la rimozione è effettuata a carico e per conto delle concessionarie.

ART. 2.

(Casi particolari di aree non metropolitane).

1. Le norme di cui all'articolo 1 si applicano anche alle rampe di collegamento alle autostrade che si trovano nell'ambito di centri abitati a struttura non metropolitana, che a causa del traffico di scorrimento siano oggetto di frequenti fenomeni di intasamento dovuto alle barriere.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per l'anno 1997, dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.